[illegible] N° 239

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio. Nelle provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali. Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea. Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Domenica 1° Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3854 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È stanziata sul bilancio del Ministero delle finanze al capitolo 47 la somma di lire cinquecento mila per sussidio, durante un anno, agli impiegati che attualmente si trovano in disponibilità nella città e provincia di Palermo, e che non siano applicati a temporanee Commissioni di stralcio, o ad altro servizio dello Stato, o non abbiano al cessare della loro disponibilità diritto a pensione di riposo.

Art. 2. Gli assegni di detto sussidio saranno fatti da una Commissione composta del presidente della Corte di cassazione, del prefetto e del sindaco di Palermo, sopra domanda in carta libera dei singoli impiegati, nella quale si dovranno indicare le condizioni di famiglia, i servizi prestati, lo stipendio percepito tanto in attività d'impiego, quando in disponibilità e il giorno in cui questa viene a spirare.

Art. 3. Saranno norme per assegnare e distribuire il sussidio, e per determinare la quantità dovuta ad ogni singolo impiegato:

a) La condizione specialmente economica della persona e famiglia;

b) Il maggiore o minor numero degli anni di servizio;

c) La qualità ed importanza dell'ultimo impiego coperto, e la quantità dello stipendio che vi era annesso.

Art. 4. La Commissione, di cui all'articolo 2, renderà conto del suo operato con analoga relazione al Ministero delle finanze, al quale, come agli altri Ministeri, potrà rivolgersi per attingere tutte quelle notizie e schiarimenti che le potessero occorrere pel migliore adempimento del suo mandato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il numero 3855 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le case, la cui costruzione fu iniziata nella città di Palermo prima che venisse promulgata la legge del 26 gennaio 1865, e rimaste poi incompiute, saranno esenti dall'imposta fondiaria per anni otto in deroga all'articolo 18 di detta legge, qualora entro tre anni dalla promulgazione della presente disposizione transitoria ne sia terminata l'edificazione.

Art. 2. Parimenti saranno esenti dall'imposta fondiaria per anni otto quelle case che, entro tre anni dalla promulgazione della presente legge, verranno costruite in Palermo per uso degli operai, e riconosciute tali dall'autorità competente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il numero 3840 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione per la estradizione dei malfattori, conchiusa tra il Regno d'Italia ed il Granducato di Baden, e sottoscritta in Firenze addì trenta marzo del corrente anno mille ottocento sessantasette, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il due maggio stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 23 giugno 1867.

VITTORIO EMANUELE.

P. DI CAMPELLO.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per la estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno di Italia e il Granducato di Baden, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziarii in Firenze addì trenta del mese di marzo del corrente anno mille ottocento sessantasette,

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie, et Son Altesse Royale le Grand Duc de Bade ayant à cœur d'assurer la répression des crimes et voulant introduire un système de concours réciproque pour l'administration de la justice pénale, ont résolu d'un commun accord de conclure une Convention, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Monsieur le chevalier Emile Visconti Venosta, chevalier Grand'Croix décoré du Grand Cordon de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, grand officier de l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, Grand'Croix des Ordres de Léopold de Belgique, du Lion Néerlandais et du Danebrog de Danemark, décoré de l'Ordre Ottoman du Médjidié de 1e classe, Son ministre secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, etc, etc.;

Son Altesse Royale le Grand Duc de Bade,

Monsieur le baron Ferdinand Allesina de Schweizer, chevalier de 1e classe de Son Ordre du Lion de Zaehringen, officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur de France, chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge de Prusse, Son conseiller de légation et ministre résident près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Le Gouvernement italien et le Gouvernement badois s'engagent à se livrer réciproquement les individus, autres que leurs nationaux, qui, ayant été condamnés, ou étant poursuivis par les autorités compétentes de l'un des deux Etats contractants, pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 ci-après, se seraient refugiés sur le territoire de l'autre Etat.

Art. 2. L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux lois pénales:

1° Homicide volontaire dans les diverses acceptions et dénominations admises par les deux Etats, coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort;

2° Bigamie, rapt, viol, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance, avortement procuré;

3° Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, exposition ou abandon d'enfant;

4° Incendie;

5° Dommage causé volontairement aux chemins de fer et télégraphes;

6° Association de malfaiteurs, extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol accompagné de circonstances aggravantes, ou dans lequel la valeur de l'objet volé dépasse 500 francs;

7° Contrefaçon au altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie;

Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'Etat, de billets de banque, ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits;

Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'Etat ou des administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits;

Faux en écriture publique ou authentique privée, de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées;

8° Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, dénonciation calomnieuse;

9° Soustractions commises par des officiers ou dépositaires publics;

10° Banqueroute frauduleuse;

11° Toute autre sorte de soustraction ou d'escroquerie et de fraude avec abus de confiance, en tant que la valeur de l'objet au crime ou délit dépasse mille francs.

Il est entendu que l'extradition sera aussitôt accordée pour la tentative des crimes susdits, et pour toute autre sorte de complicité ou participation aux mêmes infractions.

Art. 3. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradiction, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit.

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins que, après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'il n'y retourne de nouveau.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est refugié.

Art. 5. Dans aucun cas et pour aucun motif les hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux.

Lorsque, d'après les lois en vigueur dans l'Etat auquel le coupable appartient, il y aurait lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre Etat, ce dernier communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour le procès.

Art. 6. Lorsque le condamné ou le prévenu est étranger aux deux Etats contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition informera celui du pays auquel appartient l'individu réclamé, de la demande qui lui a été adressée, et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par ses tribunaux, celui, auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra à son choix le livrer à l'Etat sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel le dit individu appartient.

Si le condamné ou le prévenu, dont l'extradition est demandée, en conformité de la présente Convention, par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements, pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'Etat dont la demande aura une date plus ancienne.

Art. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est refugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 8. L'extradition sera toujours accordée lors même que le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 9. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre, par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt, ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition.

On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 10. Dans les cas urgents, et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chacun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt, et même par le télégraphe, demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu, à condition de présenter dans le plus bref délai le document dont on a indiqué l'existence.

Art. 11. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime et délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus, en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable. Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature, que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il s'est refugié, et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être rendus sans frais après la conclusion du procès.

Art. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets, qui aux termes de l'article précédent doivent être restitués ou remis, resteront à la charge de l'Etat qui a fait la demande d'extradition.

Art. 13. Si l'un des Gouvernements jugera nécessaire, pour l'instruction d'un procès, la déposition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires adressées par voie diplomatique seront à cet effet expédiées en due forme par l'autorité judiciaire compétente à celle de l'autre Etat, qui sera tenue à y donner cours, conformément aux lois en vigueur dans le pays où le témoin est entendu, ou l'acte délivré, excepté si l'instruction a pour objet un acte qui n'est point punissable judiciairement d'après les lois de l'Etat auquel la commission rogatoire est adressée, ou si l'instruction est dirigée contre un sujet de ce dernier, qui n'est pas encore arrêté par l'autorité de laquelle la commission rogatoire est émanée.

Art. 14. Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le Gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement.

Si les témoins requis consentent à partir, les passeports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et les Gouvernements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité, qui leur sera accordée par l'Etat réclamant, en raison de la distance et du séjour, ainsi que l'avance de fonds, qui devra préalablement leur être faite.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés, pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour forcé dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant, soit en retournant.

Art. 15. Si à l'occasion d'un procès instruit dans l'un des deux Etats contractants il devient nécessaire de procéder à la confrontation du prévenu avec des coupables détenus dans l'autre Etat, ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires qui lui appartiennent, la demande devra en être faite par voie diplomatique, et, excepté le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus tôt possible les détenus, et de restituer les pièces et les documents sus-indiqués.

Les frais de transport d'un Etat à l'autre des individus et des objets ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des formalités énoncées à l'art. 13, seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande.

Art. 16. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennat l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé et devenu définitif au Gouvernement dont le condamné est sujet, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions convenables aux autorités compétentes.

Art. 17. La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

Art. 18. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Florence dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux plénipotentiaires l'ont signée en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 30 mars 1867.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.
(L. S.) BARON DE SCHWEIZER.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date in Firenze, addì due del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del Regno Nostro il decimonono.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri
P. DI CAMPELLO.

Il numero 3868 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 17 maggio 1866, n° 2914;

Veduti i decreti ministeriali del 19 maggio 1866, n° 2919, 22 giugno 1866, n° 2984, 31 luglio 1866, n° 3120, 5 ottobre 1866, n° 3265 e 18 dicembre 1866, n° 3428;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, incaricato del portafoglio delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. I biglietti da lire 10 che furono dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia emessi con la forma determinata dal ministeriale decreto del 19 maggio 1866, n° 2919, cesseranno di aver corso obbligatorio a partire dal 1° ottobre prossimo, e quindi potranno esser rifiutati nei pagamenti.

Essi però continueranno a cambiarsi da tutte le sedi e succursali della Banca Nazionale con gli altri biglietti da lire dieci, la di cui forma fu determinata dal ministeriale decreto 18 dicembre 1866, n° 3428, o con altri biglietti di valore inferiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il numero 3881 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 16 ottobre 1861, n° 273, col quale alcune attribuzioni spettanti al Governo centrale furono delegate alle autorità giudiziarie ed amministrative, e ritenuta la convenienza di adottare un sistema uniforme per la nomina dei notari in tutte le provincie del Regno;

Visti gli articoli 119 e 120 del regolamento giudiziario, approvato col R. decreto del 14 dicembre 1865, n° 2641;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È esteso alle provincie della Venezia e di Mantova il disposto dall'articolo 1° del R. decreto 16 ottobre 1861, col quale la nomina e l'ammessione all'esercizio degli avvocati e dei procuratori o patrocinatori nelle provincie del Regno, in cui aveva luogo con decreto Reale o ministeriale, fu delegata alle Corti o tribunali d'appello nel cui distretto essi intendono di esercire, sentito il pubblico ministero.

Art. 2. I notari sono nominati in tutte le provincie del Regno con decreto Reale.

Art. 3. L'approvazione del *timbro di bollo* dei notari, che nelle provincie parmensi spetta al ministro guardasigilli, è delegata ai presidenti dei tribunali civili e correzionali.

È derogato al disposto degli art. 119 e 120 del regolamento giudiziario, approvato con decreto Regio del 14 dicembre 1865, n° 2641, in quanto attribuiscono al ministro guardasigilli la legalizzazione delle firme dei notari e dei conservatori delle ipoteche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 15 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

TECCHIO.

Il numero MDCCCCXXIV (Parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti relativi alla costituzione legale del Banco commerciale delle Marche sedente in Macerata;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio, e il Reale decreto del 30 dicembre 1865, n° 2727;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'associazione anonima fondata in Macerata da alcuni promotori per privata scrittura del 18 maggio 1867, e costituita per deliberazione degli azionisti in data del 16 giugno successivo, col titolo di *Banco commerciale delle Marche*, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti stati adottati coi predetti due atti autenticati dal notaio G. Svampa; previe le modificazioni, e sotto l'osservanza delle disposizioni espresse in questo decreto.

Art. 2. Sono introdotte negli statuti sociali succitati le seguenti variazioni ed aggiunte:

a) Nell'articolo 1°, dopo le parole « depositi « in conto corrente » si inseriscono queste: « nei limiti segnati nel primo paragrafo dell'ar- « ticolo 6 — Di soccorrere, ecc. ecc. »

b) Il secondo capoverso dell'articolo 2 si intende così concepito:

« La Società avrà succursali nelle principali « città del Regno, e per decisione del Consiglio « d'amministrazione, a seconda dello sviluppo « della Società, potrà creare altre succursali « nelle città del Regno nelle quali se ne farà « sentire il bisogno. Avrà pure un'agenzia a « Roma ed un'altra a Parigi. »

c) In fine dell'articolo 5 si aggiunge: « salvo « il disposto del 1° paragrafo dell'articolo 142 « del Codice di commercio. »

d) Nel primo paragrafo dell'articolo 6, alle parole « da una lira in avanti » sono sostituite queste: « non minore di lire duecento. »

Il seguente paragrafo è mutato in principio così:

« Uno speciale regolamento, da sottoporsi « alla approvazione del ministro di agricoltura, « industria e commercio, determina i giorni, ecc. ecc. »

I paragrafi 3 e 4 che incominciano dalle parole « Il Banco apre conti correnti, ecc. Le mo- « dalità relative, ecc. » sono annullati.

Nel n° 6 dello stesso articolo « Impieghi del « capitale circolante » sono annullate le parole: « o boni al portatore. »

Nel n° 9 del medesimo articolo e paragrafo, alle parole « e poter emettere obbligazioni, « boni di cassa fino alla concorrenza del capi- « tale realizzato e dei valori depositati » che sono annullate, vengono sostituite queste altre:

« sopra le somme e valori incassati o deposi-
« tati. La scadenza, ecc. ecc. »

e) Nell'articolo 18, le parole « da quaranta « azionisti, ecc., » sino al fine sono abolite, e l'articolo terminerà così: « da azionisti che rap- « presentino il terzo del capitale sociale, ab- « biano o non abbiano diritto a votare. »

f) Nell'articolo 21, alla clausola « o da trenta « azionisti che abbiano il diritto di assistere « alla assemblea » è sostituita questa: « o da « azionisti che rappresentino trenta voti nella « assemblea, non potrà, ecc. ecc. »

g) All'articolo 22 si aggiunge un periodo dicente:

« Nei casi in cui si debba discutere sovra « cose concernenti la gestione amministrativa « della Società, l'assemblea ha la facoltà di no- « minarsi volta per volta un presidente. »

h) Nell'articolo 28, nel 1° paragrafo, sono tolte le parole « residenti cinque in Macerata, Marche, » e l'ultimo capoverso dello stesso articolo è riformato così:

« Presso le succursali vi saranno dei Consigli « d'amministrazione composti di tre o di cinque « membri a seconda dell'importanza. »

i) Il penultimo capoverso dell'articolo 29 è riformato così:

« Se accadesse, per una causa qualunque, « che il numero degli amministratori della sede « si riducesse ad un numero inferiore a cinque, « l'assemblea generale sarà immediatamente « convocata onde procedere al rimpiazzo dei « mancanti. »

l) Nell'articolo 33, al 1° paragrafo si sostituisce questo:

« Perchè le deliberazioni del Consiglio sieno « valide è necessario l'intervento almeno della « metà dei suoi componenti e non mai meno di « tre. »

m) Nell'ultimo capoverso dell'articolo 35 è abolito il periodo che incomincia dalle parole: « Sulle azioni che rappresenteranno, ecc. ecc. » sino al fine dell'articolo.

n) Sono annullate le parole « o boni al portatore » che si riscontrano nel paragrafo 2° dell'articolo 36.

Nel 3° e nel 4° paragrafo dello stesso articolo 36, e negli altri articoli degli statuti dove si incontrano le parole « Consiglio di vigilanza » esse s'intendono mutate in queste: « Consiglio d'amministrazione delle succursali, » e la parola « sedi » è dovunque abolita.

Nel terz'ultimo capoverso del medesimo articolo alle parole « salvo dove occorre l'autorizzazione del Governo » si surrogano queste: « previa l'autorizzazione del Governo. »

o) All'articolo 37 si reca l'aggiunta: « restando sempre la collettiva responsabilità dei delegati. »

p) L'ultimo paragrafo dell'articolo 39 è abolito.

q) L'articolo 40 è riformato in questa guisa:

« Gli amministratori non contraggono a causa « dell'amministrazione loro veruna obbligazione « personale per gli affari sociali. Sono però sog- « getti alla responsabilità dell'esecuzione del « loro mandato, e a quelle altre che la legge « specialmente loro impone. »

r) L'articolo 43 è riformato come segue:

« Il direttore generale potrà essere revocato « con una deliberazione del Consiglio d'ammi- « nistrazione, approvata dall'assemblea gene- « rale, o per deliberazione dell'assemblea stessa, « sovra proposta di azionisti rappresentanti 30 « voti ai termini dell'articolo 21. »

s) Nell'articolo 46 si aggiunge: « sempre sotto « la propria responsabilità. »

t) Nell'articolo 51 sono abolite le parole: « senza il parere del direttore generale. »

u) Nell'articolo 56 sono abolite le parole: « eccettuato il direttore generale. »

v) Gli articoli 58 e 59 sono aboliti.

x) L'articolo 60 termina colle parole: « delle « azioni da emettere. » Il rimanente è abolito.

y) Gli articoli 63 e 64 sono aboliti.

Prenderà il posto di uno di essi questo nuovo:

« Articolo 63 È riservato alla prima assem- « blea, da convocarsi dopo ottenuta l'autorizza- « zione Reale della Società, il diritto di ricono- « scere e approvare le spese relative alla orga- « nizzazione sociale, di cui è parola nell'arti- « colo 62, e di deliberare sulle nomine, di cui « agli articoli 23 e 28 »

Art. 3. La Società è sottoposta alla vigilanza governativa, e contribuirà annualmente nelle analoghe spese per lire duecento, da aumentarsi di mano in mano che si amplieranno le sue operazioni.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Torino, addì 11 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. De Blasiis.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le disposizioni degli articoli 99 e 321 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche;

Veduto che il fondo di lire 100,000 stanziato al capitolo 13 del bilancio 1866 dei lavori pubblici, a titolo di sussidio ai comuni e consorzi per opere idrauliche, è stato menomato di lire 3340 20 assegnate in sussidio, per lire 2000 all'amministrazione dei corsi d'acqua di Grosseto, per lire 340 20 al consorzio Mallero, e per lire 1000 al comune di Campodolcino nella provincia di Sondrio, di guisa che il fondo di cui sopra si riduce a lire 96,659 80;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il riparto della somma di lire *novantaseimila seicento cinquantanove* e centesimi *ottanta* per sussidi idraulici ai comuni e consorzi, quale risulta dalla tabella unita al presente decreto, e vista d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 2. Restano fermi ed approvati pure gli assegni che a titolo di sussidio, e per la complessiva somma di lire 3340 20, vennero durante l'anno 1866 accordati all'amministrazione dei corsi d'acqua di Grosseto, al consorzio Mallero in provincia di Sondrio ed al comune di Campodolcino nell'istessa provincia di Sondrio.

Art. 3. La somma di lire 23,000 per la sistemazione di vari colatori nel comune di Viadana, in provincia di Cremona viene assegnata in via di anticipazione per l'oggetto contemplato dall'articolo 177 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, salvo a regolarizzarne l'imputabilità quando sia ammesso nel bilancio del Ministero delle finanze il fondo, di cui parla l'articolo predetto di legge.

Art. 4. I pagamenti dei singoli sussidi, da farsi solamente allorquando le amministrazioni sussidiate giustifichino per lo meno l'avvenuto incominciamento delle opere, per le quali fu accordato l'assegno, verranno imputati sulla parte ancora disponibile della somma inscritta al capitolo 13 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1866.

Il Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 20 aprile 1867.

VITTORIO EMANUELE.

Giovanola.

TABELLA DI RIPARTO

dei sussidi accordati dal Governo a comuni e consorzi per l'esecuzione di opere idrauliche sul fondo inscritto al capitolo 13 del bilancio 1866.

Provincie	Comuni e Consorzi	Indicazione delle opere per la cui esecuzione sono stati accordati i sussidi	SUSSIDI ACCORDATI	
			ad ogni comune e consorzio	ad ogni provincia
Arezzo	Pieve Santo Stefano	Sistemazione del fiume Tevere in Pieve Santo Stefano, onde liberare il paese dall'innondazione.	2,000 »	2,000 »
Bologna	Vergato	Costruzione di un muro lungo la sponda sinistra del Vergatello, a fronte ed a difesa del paese.	1,500 »	1,500 »
Cremona	Viadana	Sistemazione dei colatori Fossetta, Bodeschirpo e Padiola	23,000 »	23,000 »
Modena	Formigine e Modena	Lavori di difesa contro la corrosione di Magreta	2,000 »	
»	Sassuolo	Muri di difesa contro la Secchia nella parte non arginata	1,000 »	
»	Zenzano in comune di Savigliano sul Panaro	Muri di difesa alla sponda destra del Panaro al tratto superiore non arginato.	600 »	3,600 »
Novara	Consorzio per gli argini del Toce	Lavori di argini ortogonali al Toce e pennelli per la difesa del territorio di Domodossola.	3,000 »	3,000 »
Parma	Società dell'arginatura destra del torrente Baganza.	Costruzione di argine ortogonale a difesa dell'arginatura nella fronte Bettoli, della borgata di Villa d'Antignano e della strada comunale da Parma a Felino.	1,500 »	
»	Società del 7° comprensorio di Po	Lavori a difesa della borgata di Polesine	1,000 »	
»	Società dell'8° comprensorio di Po	Lavori a difesa dell'argine sinistro del torrente Parma a Sant'Andrea, ed in quattro località dell'Enza ed al Taro.	3,000 »	
»	Consorzio dell'arginatura destra della Parma superiormente all'Emilia.	Lavori a compimento di un pennello a difesa di Bertanola in Porporano di Marore.	1,359 80	6,859 80
Pavia	Consorzio degli argini di Campo Maggiore (circondario di Pavia).	Riparazioni all'arginatura destra del Ticino	1,000 »	
»	Comune di Terrasa (circond. di Lomellina)	Lavori di difesa del paese di Terrasa contro le inondazioni del fiume Sesia.	1,000 »	
»	Comune di Santa Margherita	Lavori a difesa dell'abitato di Casanova	1,200 »	
»	Consorzio di vari comuni nel circondario di Voghera.	Lavori per un taglio al Po a salvamento degli abitati di Rotta dei Torti, Gerola, Cornabe e Ceccosa.	12,000 »	15,200 »
Perugia	Consorzio del fiume Topino.	Sistemazione del Topino ed altre opere accessorie	8,600 »	
»	Consorzio di bonificazione della Valle Umbra.	Sistemazione del fiumicello dei Prati e dell'alveo di Montefalco.	7,800 »	16,400 »
Pisa	Amministrazione dell'Arno in circondario di Pisa.	Urgenti riparazioni all'Arno in vari punti, per i quali sonvi istituiti appositi consorzi.	4,000 »	4,000 »
Reggio (Emilia)	Consorzi dell'Isolario di Secchia in Castellarano.	Difesa da farsi sulla fronte di Secchia	4,000 »	
»	Comune di Brescello	Costruzione di argine in destra del torrente Enza a difesa della Villa Ghiarola.	3,000 »	7,000 »
Salerno	Seffo Cilento	Sistemazione del torrente Castagneto nel villaggio Valle (opera comunale).	1,500 »	1,500 »
Sondrio	Rogolo	Inalveamento del torrente San Giorgio a difesa anche della borgata.	1,000 »	
»	Campovico	Ripari alla sponda destra dell'Adda a difesa del proprio territorio ed abitato.	2,000 »	
»	Comprensorio del Rio in Boalzo	Arginature al torrente Rio a difesa anche del caseggiato	2,000 »	
»	Comune di Spriana	Costruzione di n° 150 briglie nella frana sovra l'abitato	1,000 »	
»	Comune di Vervio	Id. id. di ripari all'Adda	1,600 »	7,600 »
Teramo	Comune di Campli	Arginature sui torrenti Fiumicino e Seccagno	3,000 »	
»	Comune di Castelli	Opere di deviazione del fiume Rio a difesa dell'abitato	2,000 »	5,000 »
				96,659 80

Visto: *Il ministro dei lavori pubblici*
Giovanola.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO.

Reale Istituto dei sordo-muti in Genova.

Sono a conferirsi a favore di sordo-muti di ambo i sessi nove posti gratuiti e tre posti semigratuiti.

Per conseguire un posto semigratuito occorre pagare la retta di annue lire 300.

Hanno diritto ad essere ammessi agli uni ed agli altri posti i sordo-muti di tutte le provincie dello Stato.

I preferiti rimarranno nell'Istituto per 6 anni dal giorno della loro ammissione che avrà luogo il 1° del futuro novembre: spirato quel periodo verranno ritirati dalle rispettive famiglie senza eccezioni di sorta.

Le domande dovranno essere fatte pervenire franche di posta alla Direzione del Reale Istituto dei sordo-muti in Genova al più tardi pel 30 settembre p. f. col corredo dei documenti qui appresso indicati:

1° Fede di nascita dalla quale risulti che pel giorno 1° novembre anno corrente il sordo-muto avrà compiuto gli anni nove e non avrà oltrepassati i quindici;

2° Dichiarazione medica attestante di avere esso avuto il vaiuolo naturale, od essere stato vaccinato con esito felice;

3° Certificato medico che dimostri essere l'individuo pel quale si dimanda il posto perfettamente sano, fuori la sordo-mutolezza; e che accenni alle sue condizioni intellettuali, cioè all'apparente maggiore o minore attitudine di ricevere educazione ed istruzione;

4° Un documento da cui risulti comprovato chiaramente lo stato economico della famiglia e la professione o mestiere esercitati dai genitori;

5° Una dichiarazione di persona residente in Genova gradita alla Direzione, la quale si obblighi a ritirare a suo tempo il sordo muto, nonchè a pagare a nome della famiglia dell'alunno le spese di primo corredo come pure quelle che potessero occorrere per conservare in buono effetto il corredo istesso.

Quelli che intendono di aspirare ai posti semigratuiti saranno tenuti ad indicarlo espressamente nella domanda; e dovranno, oltre ai suddetti alligati, comprendere nella dichiarazione al n° 5 anche l'obbligo assuntosi dalla persona designata di pagare la pensione di lire 300 in quelle rate che verranno indicate dalla Direzione.

Si avverte che quelli i quali avessero già finora presentata la loro domanda o alla Direzione dell'Istituto o direttamente al Ministero, dovranno rinnovarla nel termine sopra prescritto e colla unione dei documenti succennati; senza di che le precedenti istanze si considereranno come non presentate.

24 agosto 1867.

(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso).

R. COMMISSIONE D'INCORAGGIAMENTO
INCARICATA DELLA DIREZIONE
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI IN LUCCA.

È aperto un concorso al posto di professore insegnante di architettura teorico-pratica e prospettiva nella R. Accademia di belle arti in Lucca.

Gli oneri dell'insegnante sono: cinque lezioni per settimana comprese le feste, dall' 11 novembre all'8 settembre.

La provvisione è di lire 1200.

1° I concorrenti al posto suddetto dovranno esibire i loro corsi:

Di architettura elementare;
Di composizioni architettoniche;
Di studi sulle porte, finestre, scale, cortili, ecc.;
Di ornato;
Di prospettiva;

e far constare di aver dato saggio di cognizioni pratiche nell'esecuzione di qualche fabbrica.

2° Dovranno presentare attestati che comprovino aver fatto un corso compiuto di belle lettere, e sostenere un esame di geometria piana e solida, di principii d'algebra e di storia dell'architettura.

Si intendono esonerati dai primi due esami i concorrenti che producano titoli accademici.

3° Dovranno dare un esperimento estemporaneo di composizione e disegno architettonico, sviluppando nel corso di ore 8 con pianta, sezione e prospetto, il progetto d'un edificio.

4° Le domande saranno dirette a questa presidenza entro il mese di settembre prossimo. L'esame avrà luogo in ottobre e i concorrenti verranno dalla presidenza medesima avvertiti del giorno designato.

Il Presidente della Commissione
N. Guinigi.

PROSPETTO DEL MOVIMENTO DELLA NAVIGAZIONE A VELA ED A VAPORE NEL MESE DI GIUGNO 1867

PORTI di	Approdi e partenze per operazioni di commercio				A vela		A vapore		Con bandiera nazionale		Con bandiera estera		Approdi e partenze per forza maggiore	
	Bast.	Tonnell.	Equip.	Passegg.	Bast.	Tonnell.	Bast.	Tonnell.	Bast.	Tonnell.	Bast.	Tonnell.	Bast.	Tonnell.
Genova	1381	175,578	15,695	17,960	1001	81,625	380	93,944	1147	108,114	234	67,455	99	6,182
Livorno	959	138,282	12,330	20,248	640	43,300	319	94,982	771	77,352	188	60,930	183	18,634
Napoli	631	118,676	9,454	12,729	446	44,776	185	73,900	468	63,689	163	54,987	»	»
Brindisi	105	22,586	1,891	375	69	7,192	36	15,394	58	12,572	47	10,014	»	»
Bari	118	11,665	1,136	135	106	7,383	12	4,282	97	9,494	21	2,171	»	»
Ancona	242	30,378	2,241	469	209	16,673	33	13,705	161	13,314	81	17,064	12	872
Venezia	572	54,118	4,528	2,172	508	35,411	64	18,707	339	24,163	233	29,955	»	»
Cagliari	285	45,372	3,312	2,224	237	31,446	48	13,926	242	39,161	43	6,211	10	2,560
Messina	811	155,508	12,942	4,716	607	55,057	204	100,451	612	68,857	199	86,651	187	34,472
Catania	461	36,958	4,591	851	401	16,662	60	20,296	409	29,948	52	7,010	7	190
Palermo	535	68,530	6,269	5,287	441	26,335	94	42,195	458	39,025	77	29,505	14	510

NOTIZIE ESTERE

Inghilterra. — L'*International* afferma che la régina d'Inghilterra andrà incognito a Parigi, verso la fine di settembre o al principio del prossimo ottobre. Il soggiorno che farebbe la regina nella metropoli della Francia non andrebbe oltre una settimana. Lo stesso diario aggiunge che lord Stanley, segretario di Stato per gli affari esteri, accompagnerebbe la regina in quel viaggio.

— Si legge nel *Times*:

Le notizie uscite in alcuni fogli rispetto alla spedizione abissina non sono esatte. La spedizione sarà apprestata nell'India sotto il comando del signor Roberto Napier, comandante in capo a Bombay, al quale sarà affidata l'autorità morale e politica. È stato scelto per secondo nel comando il signor Carlo Haveley. Una quantità di trasporti a vapore partiranno per Bombay immediatamente, tanto da esser là nel novembre, ma anco il governo di Bombay ha provveduto una quantità di trasporti da se stesso. Sono stati mandati in vari luoghi degli officiali per comprare camelli e muli. Massowah sarà scelta probabilmente come base di operazioni, ma non è anche cosa decisa. Tre navi sono state destinate a fare l'ufficio di spedali, tutta la spedizione è sotto la direzione dell'ufficio per le Indie per assicurare l'unità d'azione, ma la spesa sarà a carico del governo centrale.

Francia. — Leggesi nella *France*:

Molti giornali hanno annunciato che il governo francese aveva in animo di mandare una circolare confidenziale ai suoi agenti all'estero intorno alle cause ed i risultati del colloquio di Salisburgo.

Noi crediamo sapere infatti che quella notizia è fondata e che tra breve avrà luogo l'invio di quella nota confidenziale.

— Si legge nella *Patrie*:

Alcune corrispondenze particolari da Berlino c'informano del passo importante che ha testè fatto la questione della esecuzione dell'art. 5 del trattato di Praga.

Il governo prussiano ha risposto all'ultima nota danese con una pratica che fu bene accolta a Copenhaghen, e dalla quale risulta una situazione conforme ai desiderii manifestati dalle grandi potenze. Le attinenze tra la Danimarca e la Prussia ripiglieranno presto un carattere di maggior conciliazione e di moderazione reciproca la quale dovrà agevolare prontamente l'assetto delle questioni pendenti.

A Berlino avranno luogo de' colloqui confidenziali, e nelle conferenze i reclami della Danimarca come quelli della Prussia saranno studiati liberamente e fuori delle ostili influenze che avevano finora impedito qualunque ravvicinamento diplomatico.

Questa situazione non deesi a interventi recenti, nè pur v'è luogo di attribuirla alla pressione di un avvenimento che i giornali persistono a snaturare. Le pretensioni delle due parti sono state esaminate sin dal mese di giugno più volte dalla Francia e dalla Russia, e mercè quei giudizi imparziali e giusti le Corti di Berlino e di Copenaghen proseguono efficacemente l'esame delle questioni sollevate nelle note scambiate tra loro.

È noto che la Danimarca non ha risposto in principio alle domande di garanzie, ma che si è fermata alla natura di esse garanzie, ponendosi come è giusto dal punto di vista dell'autorità della Corona sugli abitanti esteri del Regno.

È noto anche che la retrocessione di Düppel e di Alsen non è stata mai considerata un insormontabile ostacolo, ma che questo punto della controversia ha suscitato, massime a Berlino, delle questioni più morali che politiche, più storiche che strategiche.

Nei colloqui confidenziali tutte queste questioni potranno esser discusse con calma, cioè nelle migliori condizioni per por fine a un dibattimento del quale niuna delle parti può bramare la continuazione inutile e dannosa.

— Si legge nel *Moniteur* del 29 agosto:

Il governo ha ricevuto un dispaccio telegrafico dal signor Dano, in data di Keywest, nella Florida (Stati Uniti) il 22 agosto, che annunciò il suo arrivo a Nuova York gli ultimi giorni di questa settimana.

Un dispaccio privato dice, dall'altro canto, che il colonnello Kodolisch, che al Messico comandava i soldati stranieri al servigio dell'Impero, è sbarcato a Liverpool, accompagnato dal suo aiutante di campo, capitano Hompesch. I soldati posti sotto i suoi ordini avevano toccato Nuova Orleans il 16 agosto; e si sono diretti verso Trieste per la via di Nuova York.

Prussia. — L'*Agenzia Havas* ha le seguenti notizie:

La *Corrispondenza provinciale* conferma la notizia che avranno presto luogo a Berlino dei colloquii confidenziali sulle condizioni relative alla cessione dello Schleswig settentrionale. E comincieranno appena la Danimarca avrà nominato il commissario destinato a rappresentarla.

Gli Stati provinciali dell'Annover saranno presto riuniti.

Le deliberazioni degli uomini di fiducia dell'Assia avranno per mira principale la rappresentanza dei circoli e quella degli Stati. È intenzione del Governo di andar più possibilmente incontro agli altri desiderii del paese.

— Si legge nella *Gazzetta della banca e del commercio:*

Corre voce nei circoli diplomatici che il gabinetto di Copenaghen si mostra particolarmente favorevole a intendersi direttamente con la Prussia. È probabile che le pratiche che comincieranno producano la buona intelligenza rispetto alle guarentigie chieste dalla Prussia.

— Il signor Bancroft, nuovo ministro americano, partirà domani per Babelsberg ove avrà una udienza dal re, in presenza del conte Bismark. Dopo pranzerà con Sua Maestà. Il signor Bancroft partirà venerdì per Dresda.

Baviera. — L'*Agenzia Havas* ha da Monaco, 28 agosto:

La *Corrispondenza autografata Hoffmann* pubblica oggi il programma della *Stampa della Germania del Sud*, giornale officioso che deve uscire il primo ottobre prossimo in luogo della *Gazzetta* (officiale) *di Baviera*, diretta dal sig. Troebel.

Ecco la parte politica di quel programma:

« Lo stabilimento d'una Confederazione della Germania del Sud non è riuscito, e quell'idea ha per l'avvenire poca possibilità di effettuarsi, nè più praticabile è che gli Stati del Sud aderiscano

agli Stati del Nord, dacchè il primo ostacolo sarebbe l'indole politica della Confederazione del Nord. Lo scioglimento della Confederazione germanica ha lasciato indietro un gruppo di Stati del Sud i quali, non ostante la freddezza reciproca de' suoi membri presi isolatamente, forma un insieme considerabile. A capo di questo gruppo trovasi la Baviera, la cui importanza politica è aumentata dopo la mala riuscita del progetto della Confederazione del Sud. In tal modo la questione tedesca si riduce ad una questione tedesca meridionale, allo scioglimento della quale attengono le preoccupazioni e le speranze della Germania e dell'Europa, come i destini dell'Austria e tutta una serie di eventi che per contraccolpo reagiscono sul mondo. »

Il programma del signor Froebel assegna un grande compito alla Baviera. Egli reputa irrealizzabile una unione veramente federale degli Stati tedeschi del Sud, donde nasce la conseguenza che la missione europea della Germania del Sud dee confondersi nella politica bavara. Il programma continua:

« Un sistema europeo autonomo degli Stati del Sud dee tener dietro all'antico sistema tedesco che fu distrutto. In quel sistema la Baviera naturalmente ha diritto ad una posizione influente, massime nel concetto d'impedire una nuova lotta austro-prussiana. La sua posizione tra quelle due potenze sarà analoga a quella dell'Italia tra la Francia e la Prussia.

« Questo concetto della missione politica della Baviera sarà senza dubbio tacciato di non avere il carattere tedesco. L'interesse nazionale tedesco adesso non ha scopo più alto da raggiungere se non quello di vedere tornar l'Austria con la Germania del Nord e la Germania del Sud nell'insieme del sistema europeo, e i tre membri tedeschi della famiglia europea intendersi fraternamente per mantenere il genio tedesco, la sua ferace attività e quella parte d'influenza cui ha diritto. Ecco la comune missione da compiere. Più disgradevole di questo risultato sarebbe vedere gli Stati mediterranei costretti a lottare contro le tendenze di una politica russo-prussiana lo che farebbe sempre irrevocabile la scissura tra il Mezzodì e il Settentrione dell'Europa. »

AUSTRIA. — Un corrispondente della *Gazzetta del Meno* manda a questo giornale la seguente analisi di un *memorandum* che a suo dire il signor de Beust avrebbe rimesso all'imperatore Napoleone III a Salisburgo:

La Francia e l'Austria hanno interesse comune d'impedire ogni invasione ulteriore della potenza prussiana. A questo scopo non basta prendere misure pacifiche, che, per la natura loro tutta difensiva, sarebbero troppo facilmente giuocate dall'agitazione prussiana. Bisognerebbe che avanti ogni cosa la influenza austriaca nell'Alemagna fosse consolidata.

La possanza dell'Austria è basata sull'equilibrio delle nazionalità dell'impero, equilibrio che è stato troppo battuto dagli avvenimenti dell'anno scorso.

È in seguito alla unione delle provincie italiane, e della rottura delle relazioni dell'Austria coll'Alemagna, che l'elemento slavo ha guadagnato una certa preponderanza, avuto riguardo al numero e alla importanza dei suoi partigiani. Si tratta dunque di rinforzare in Austria l'elemento tedesco che si trova in sproporzione all'elemento slavo.

Questo ritorno nell'interno non può essere raggiunto con un trattato d'alleanza con la Prussia e suoi alleati, perchè nulla vi guadagnerebbero i grandi Corpi politici (Parlamenti) che all'avvenire eserciteranno una grande influenza sui destini dell'impero austriaco.

La formazione di un'alleanza dell'Alemagna del Sud, che sarebbe in faccia all'Austria in una posizione analoga a quella del Nord in faccia alla Prussia, solleverebbe tutte le difficoltà immaginabili senza toglierne alcuna.

Una simile combinazione non saprebbe apportare all'Austria l'aumento numerico delle forze che le sono necessarie. Non potrebbe che legar l'Austria con un numero considerabile di elementi eterogenei, la cui tendenza sarebbe di esercitare un'influenza centrifuga.

La popolazione delle parti settentrionali della Baviera, del Wurtemberg e di Baden è chiamata, tanto pei suoi interessi materiali quanto per le sue credenze religiose, ad allearsi col Nord dell'Alemagna, ed ella profitterebbe, senza dubbio, della sua posizione (come parte dell'Austria) per mantener viva un'agitazione permanente in favore dell'unità di tutti i popoli tedeschi sotto una sola organizzazione politica.

Ella sarebbe dunque l'avversaria per principio dell'unità dell'impero austriaco ed eserciterebbe una cattiva influenza nelle altre parti dell'impero.

La Baviera, specialmente nella sua composizione attuale, sarebbe il membro più difficile a condursi in questa Confederazione; essa sarebbe sempre tentata negli avvicinamenti, di opporsi allo Stato dirigente. Da questo risulta che l'Austria non può riacquistare il compimento dell'elemento tedesco che con una differente divisione territoriale, e con questa sola misura la Prussia sarebbe ricondotta nei limiti veri della sua potenza.

La parte meridionale di Baden, specialmente il distretto di Fribourg, il sud del Wurtemberg, ove le memorie dell'impero tedesco-romano e dell'Austria (di cui questo paese faceva parte sotto il suo nome di *Vorder Oesterreich*) sono vivissime, come pure quella parte della Baviera situata al sud d'una linea tirata dalle frontiere della Sassonia, della Boemia e della Baviera al sud di Baden. Tutte queste regioni formano un insieme omogeneo per i sentimenti, la religione, la civilizzazione e l'origine con una popolazione di tre milioni a tre milioni e mezzo d'abitanti.

Questa Baviera ricostruita sotto la dinastia de' *Wittelsbach*, così stretta in parentela con Casa d'Austria, vorrebbe entrare in un'intima alleanza con l'Austria, manderebbe i suoi deputati al Reichsrath dell'impero, avrebbe con lui la comunanza dell'armata e delle dogane; mentre nelle sue istituzioni interiori godrebbe della più completa autonomia.

Della parte settentrionale della Baviera si formerebbe un granducato di Wurzbourg sotto lo scettro della dinastia dei Guelfi.

Questo nuovo granducato, quello di Baden e la parte di Assia-Darmstadt dovrebbero formare una Confederazione sotto la presidenza del Wurtemberg. La neutralità di questi Stati confederati sarebbe garantita dalle grandi potenze.

Una rettificazione delle frontiere francesi nel Palatinato non è esclusa da queste combinazioni.

Quest'accomodamento (è così che termina questo *memorandum*) tien conto di tutti gli interessi ben fondati e stabilisce sopra una base solida la pace europea.

— Leggesi nella *Gazzetta di Vienna* del 26:

Nel nostro penultimo numero abbiamo constatato che il convegno di Salisburgo ebbe un esito soddisfacentissimo.

Queste parole non si potevano interpretare se non in questo senso che la visita dei due sovrani confermò sempre più la simpatia e fiducia reciproca; e servirà a provare chiaramente che in questo punto non esistono due differenti modi di vedere le quistioni del giorno. Nello stesso tempo facemmo risaltare che questo convegno non aveva nessun carattere offensivo, il che significa, in termini espliciti, che non v'è nessuna convenzione ostile ad un'altra potenza, per la ragione che non se n'ebbe mai l'intenzione. Questo, speriamo, varrà a smentire le voci sparse da molti giornali, di una convenzione che fallì di fronte alla resistenza di certi Stati del Sud, che si sieno prese delle misure per domandare l'esecuzione del trattato di Praga, ecc.

La *Presse* di Vienna crede di poter riassumere nel modo seguente i negoziati di Salisburgo:

Pare che sia stato convenuto, per ciò che riguarda la quistione tedesca, che la pace di Praga dev'essere strettamente eseguita e che, riguardo alla quistione d'Oriente, nulla d'importante dev'essere intrapreso senza l'approvazione dell'Inghilterra. Per ciò che concerne l'esecuzione del trattato di Praga, la Francia e l'Austria accettano lo *statu quo* nella Germania del Nord, vale a dire l'annessione dell'Annover, del Nassau e di Francoforte; forse riconosceranno ufficialmente queste annessioni se la Prussia desidera la ratificazione europea ed accetta dal suo canto la costituzione d'una Confederazione della Germania del Sud, che, più tardi potrebbe stringere un vincolo nazionale con la Confederazione del Nord. Tuttavia l'ingresso immediato di uno Stato della Germania del Sud nella Confederazione del Nord è rigorosamente escluso; esso infatti sarebbe un' alterazione della pace di Praga.

Per ciò che riguarda la questione dello Schleswig settentrionale, la Francia sarebbe disposta a dar prova di grande equità ed a rispettare le suscettibilità della Prussia. Napoleone, dicesi, ha dichiarato energicamente che qualunque obbiezione faccia la Prussia, l'esecuzione puntuale della pace di Praga è un diritto inalienabile della Francia. Noi speriamo e crediamo che la diplomazia austriaca presterà il proprio appoggio morale a questo tendenze, ma che non andrà più oltre, a meno che la Prussia stessa non cerchi di provocare in Europa una guerra; alla quale l'Austria non potrebbe rimanere indifferente.

La Francia e l'Austria vogliono, nei Principati Danubiani, esercitare la loro influenza per impedire che quelle provincie siano più a lungo un focolare di agitazioni russo-prussiane. Riguardo a Creta e alle altre questioni che potrebbero sorgere in Oriente, gli sforzi delle due potenze dovrebbero essere rivolti, come abbiamo detto, a stabilire un accordo con l'Inghilterra. Si dice che il signor di Beust ha posto in chiaro la necessità di procedere d'accordo col gabinetto inglese, e che l'imperatore Napoleone vi ha aderito, proponendo che si facciano pratiche in questo senso, alle quali egli si unirà.

— L'*Agenzia Havas* ha il seguente:

La *Debatte* è informata da sorgente degna di fede e come prova dell'indole pacifica e assolutamente inoffensiva del colloquio di Salisburgo che l'Austria e la Francia relativamente all'articolo 5° del trattato di Praga sono convenute insieme che la Francia darebbe alla Danimarca il consiglio amichevole di non insistere sulla retrocessione di Düppel e di Alsen affine di non rendere impossibile, ciò esigendo, l'intendersi con la Prussia.

Vienna, 28 agosto.

La *Gazzetta di Vienna* pubblica una ordinanza del gabinetto dell'imperatore, la quale conferisce al signor di Beust, cancelliere dell'Impero, il primo rango alla Corte, dopo il grande maresciallo del palazzo.

Questa sera è avvenuto con gran pompa il trasporto a Praga delle insegne della Corona di Boemia che si conservavano nella stanza dei tesori.

— Si legge nella *Gazzetta di Vienna*:

Già notammo che il colloquio di Salisburgo produsse un risultato soddisfacente.

Il solo modo con cui qualunque animo imparziale abbia potuto intendere queste parole, è che l'incontro dei due sovrani aveva manifestata la fiducia loro, e le loro reciproche simpatie, e che era di tal natura da provare non meno chiaramente che nel momento attuale non esistono differenze d'interessi tra i due imperi, e che in conseguenza i due governi vedono nello stesso modo le questioni pendenti. Nel tempo stesso mettemmo in evidenza che quel colloquio non ha avuto indole offensiva, e per parlare più chiaramente che non è stato conchiuso niun patto ostile ad un'altra potenza, nè mai vi fu intenzione di concluderlo.

In tal modo cadono dunque tutte la notizie divulgate da molti giornali che pretendono che anche altre potenze dovevano aderire ad una convenzione, e segnatamente che quella convenzione era ita a vuoto per la resistenza di certi Stati della Germania del Sud, che erano state concluse delle stipulazioni per il mantenimento del trattato di Praga e simili.

SPAGNA. — Si legge nell'*Opinion nationale*;

I giornali di Parigi sono divisi rispetto alle notizie di Spagna in due campi: gli uni annunziano che tutto è finito o vicino a finire, gli altri, al contrario, credono di potere affermare che la insurrezione progredisce costantemente.

Noi non sappiamo qual seria sorgente abbiano delle opinioni tanto contraddittorie, perchè da una parte le notizie ufficiali e officiose non c'inspirano fiducia, dall'altra non ci arriva dal teatro degli avvenimenti niuna informazione d'indole ben precisa.

Un fatto però c'induce a supporre che la insurrezione possa essersi estesa ed è la mancanza da due giorni di notizie, sia officiali, sia private.

— Si legge nella *France*:

Secondo certi novellieri de' generali importanti avrebbero disertato la bandiera reale per correre alla testa degl'insorti; delle piazze forti sarebbero in potere degli insorti; finalmente Prim sarebbe padrone della provincia di Taragona, ecc., ma queste notizie non sono veraci.

La insurrezione non ebbe mai il carattere inquietante, e a quest'ora è ridotta a poche bande senza capi e senz'altro mezzo di azione fuorchè il brigantaggio; mentre si accostano al confine per rifugiarsi in Francia.

Madrid, 28 agosto.

Si sono presentate nella Catalogna per fruire dell'amnistia i capi di banda Zamora, Pellicer e Rios con 663 faziosi.

Restano solo due o tre gruppi insignificanti nella provincia di Taragona.

Nell'Aragona Pierrad aveva abbandonato da due giorni i suoi. Quello che aveva i fondi della banda prese subito la fuga, portando via la cassa e lasciandola senza espedienti di sorta.

I faziosi vedendosi imbarazzati hanno passato in gran numero il confine a Urdoz, secondo un telegramma del viceconsole di Spagna a Oloron.

Nel resto del paese la tranquillità è completa. (*Havas Bullier*).

— Si legge nell'*Espanol*:

Venerdì arrivò a Madrid ed ebbe sepoltura la salma del bravo e infelice generale Manso. Il trasporto dalla parrocchia di San Giuseppe finò alla cappella di San Luigi fu fatto con grande pompa; la parte più eletta della società di Madrid prese parte al corteo e tra gli altri il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'interno. Il tutto era presieduto dal duca di Valenza, dice la *España*. Tutti i generali residenti a Madrid erano presenti. Il 2° battaglione del genio e uno squadrone degli ussari di Pavia resero gli onori militari.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Dobbiamo far menzione dell'atto generoso dell'onorevole deputato Giovanni Baracco il quale commosso dai gravi danni sofferti dal comune di Marcianise (Caserta) travagliato dal cholera ha inviato a quel sindaco la somma di lire mille per soccorrere i poveri danneggiati dal morbo.

— Il marchese di Briona generale Solaroli, visitando testè l'ospedale oftalmico ed infantile di Torino, donava al pio istituto una rendita sullo Stato di lire 500 e ne consegnava il titolo al prof. comm. Sperino.

— Ci scrivono da Salerno:

Nel tenimento di Giffoni-Valle-Piana è stata sorpresa dalla forza pubblica una banda di briganti, e furono arrestati i due briganti di Monteila, Pizzo e Ciottola, non che due manutengoli della banda medesima.

— Il *Pungolo* di Milano annunzia che nei portici a destra del pian terreno di Brera sono esposte in questi giorni due statue.

Una di queste rappresenta un *Alfiere che difende la bandiera italiana*, l'altra un *Fuciliere all'attacco alla baionetta*. Sono due opere dello egregio scultore cittadino, Giovanni Bellora, per commissione del Consiglio provinciale di Pavia. Le due statue devono essere collocate la prima sul campo di battaglia di Montebello, l'altra su quello di Palestro.

— Sappiamo positivamente, dice il *Giornale di Padova* del 31 agosto, che ieri il nostro municipio stabiliva a voti unanimi l'acquisto del locale dell'Arena agli Eremitani contenente la tanto invidiataci cappella del Giotto. Onore e lode alla nostra Giunta che seppe condurre a termine questo affare, e decorare stabilmente la nostra città di tanto prezioso monumento. Non dubitiamo che anche il Consiglio farà plauso a quest' acquisto, e si metterà d'accordo con noi nel proporre d'urgenza le riparazioni necessarie per impedire che la stagione invernale guasti di più quegli stupendi dipinti.

— Leggesi nel *Giornale di Napoli*:

I professori Panceri e de Luca della Università di Napoli hanno recentemente comunicato all'Accademia delle scienze ed alla Pontaniana osservazioni di grande importanza circa la saliva di alcuni molluschi.

Da queste risulta che il *Dolium galea*, detto comunemente *tofa femmina*, ed altri gasteropodi di questa famiglia contengono il tre per cento circa di acido solforico libero nel liquido salivale, per guisa che desso è molto acido al gusto, fa effervescenze coi carbonati, permuta poi tutti i caratteri dell'acido che contiene.

Una sola osservazione si possedeva in proposito fatta da Boschei in Messina, però dessa era stata posta in dubbio ed in dimenticanza, così che saranno ora sempre più importanti i risultati che successivamente emergeranno dalle osservazioni anatomiche e chimico-fisiologiche che i professori stanno su vasta scala istituendo. Certo è che per ora l'acido solforico libero trovasi in natura in due soli casi: in talune acque e nelle salive di questi molluschi.

— R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze. — Adunanza ordinaria del dì 11 agosto 1867.

Il segretario delle corrispondenze comunica l'invito fatto all'Accademia di assistere alla riunione della Società italiana delle scienze naturali, che avrà luogo nel prossimo settembre a Vicenza e al Comizio agrario che si apre il 23 agosto in Firenze. Dà poi relazione del libro intitolato *Principii di economia politica* dell'avv. Jacopo Virgilio di Genova e del sunto fatto dall'avv. Andreucci dell'opera *Il comune di Venezia* del conte Pier Luigi Bembo già podestà di Venezia. Quindi partecipa varie notizie interessanti l'agricoltura, il commercio e l'educazione popolare, raccolte dalle pubblicazioni periodiche che riceve l'Accademia.

Il socio ordinario prof. Pietro Stefanelli legge una sua memoria nella quale riprendendo gli studii fatti sopra alcune qualità di legumi, dà conto dei risultati di molte analisi chimiche con le quali ha continuati ed accresciuti i lavori intrapresi fino dal 1861.

Il socio ordinario prof. Giuseppe Barellaj prende a parlare della necessità di convertire ad uso di spedali pei fanciulli e per i convalescenti qualcuno dei conventi soppressi che cavalcano i colli vicini a Firenze, e rende conto come questa trasformazione avesse avuto già luogo ed avesse già incominciato a dare ottimi frutti nel convento di San Gaggio per opera dell'Operaio e delle Agostiniane ivi raccolte.

Il socio ordinario prof. Emilio Bechi legge una memoria sulla fabbricazione del fosfato di soda, e sui modi di riportare nei terreni per mezzo di questa industria i fosfati dei quali sono rimasti depauperati dalle diverse colture.

Il presidente dell'Accademia, sulla proposta del prof. Bechi il quale ha raccolto molti documenti riguardanti la costruzione di case popolane, commette all'ingegnere Francolini l'esame dei documenti medesimi, e di riferire sui modi più appropriati per promuovere tra noi la costruzione di case di piccolo costo per il popolo minuto.

— Si legge nella *Liberté* del 27:

Ieri al tocco e mezzo vi fu visita generale nelle catacombe di Parigi. Circa duecento persone, tra cui molte signore, fecero parte della spedizione. Entrarono dalla barriera de l'Enfer, e uscirono verso la strada d'Orléans.

Il viaggio fu fatto con la scorta degli agenti di servizio speciale.

— I giornali inglesi annunziano la morte del professore Faraday. Michele Faraday, scrive l'*Express*, nacque nel 1791 nel comune di Newington Surrey e come tanti altri che illustrarono gli annali della Granbretagna, Faraday fu intieramente il figlio delle opere sue. Incominciò da garzone legatore; avendo poscia assistito ad alcuna delle ultime lezioni di sir Humphrey Davy, scrisse a quel chimico per chiedergli consiglio. Sir H. Davis rispose tosto con amorevolezza al giovane aspirante, il quale nel 1813 era ammesso nell'Istituto reale come aiutante chimico del professore Braude, col quale viaggiò in Francia, in Italia e in Isvizzera. Quando Fuller fondò nel 1833 la cattedra di chimica nell'Istituto Reale, Faraday ne fu nominato professore. Nel 1823 venne eletto membro dell'Accademia delle scienze di Parigi, e nel 1825 membro della Società reale. Nel 1832 l'Università di Oxford gli conferì il titolo onorifico di dottore di diritto civile. Egli era cavaliere dell'Ordine prussiano del Merito, dell'Ordine italiano de'Ss. Maurizio e Lazzaro e uno de' soci stranieri dell'Accademia imperiale delle scienze di Parigi. Nel 1855 fu nominato officiale della Legione d'onore e nel 1863 socio dell'Accademia di medicina di Parigi.

NUOVA PUBBLICAZIONE.

Raccolta delle Circolari di Massima emanate dal Ministero dell'interno dal 1860 *a tutto il* 1866.

Pei tipi della tipografia Cavour in Firenze è venuto fuori un bel volume contenente tutte le *circolari di massima* emanate dal Ministero dell'interno dal 1860 a tutto il 1866. Il libro è compilato con gran diligenza ed ordine. È diviso in sei parti. Nella 1ª sono le circolari che riguardano l'amministrazione centrale, comunale e provinciale; 2ª Opere pie; 3ª Guardia nazionale, tiri a segno e azioni di valor civile; 4ª Sicurezza pubblica; 5ª Carceri; 6ª Sanità pubblica. Chiude il volume un indice cronologico ed alfabetico delle materie. Il libro si può dire di assoluta necessità per tutti gli uffizi dipendenti dal Ministero dell'interno. Il prezzo è di lire 5. Chi volesse acquistarlo può dirigere un vaglia postale di detta somma al signor Vincenzo Abate applicato al Ministero dell'interno e gli sarà spedito franco di porto.

Catechismo di economia politica ossia principii generali della scienza economica, per A. Plebano (Firenze, Regia tipografia). «Con questo libro, scrive l'autore, non ho inteso di fare un trattato di economia politica... ho voluto, poichè mi si presentò l'occasione, fare l'esposizione sommaria di alcune tra le molte verità della scienza, e nient'altro. » Con tale intendimento e programma fu scritto questo libro, cui ottimamente rispondono il metodo, ossia la forma per domanda e risposta, la lucidità e sobrietà dell'esposizione ed una, quasi diremmo, semplicità di locuzione, la quale, mentre prova quanto sicuramente l'autore possieda la scienza che svolge, offre il pregio di una trattazione facile e chiara. E sull'utilità di questo libro ben s'appose l'autore quando scriveva « che sventuratamente il ripetere sotto tutte le forme possibili le verità economiche non è in Italia che possa dirsi inutile... » E grandemente utile, soggiungiamo noi, riuscirà questo *Catechismo*, a quanti amano conoscere e studiare con frutto i principii generali della scienza economica.

— *Roma antica e moderna*. — Appunti di E. Balbi. (Milano, pubblicazione della *Biblioteca utile*).

— *Riforme per l'esercito italiano* proposte dal G. Angelini. (Firenze, tip. Cassone e C.)

MINISTERO DELLA MARINA.

Direzione generale del personale e servizio militare marittimo. — *Divisione* 3ª.

Notificazione

È aperto un esame di concorso per n° 12 posti di medico di corvetta di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo con paga di annue Ln. 1,800.

Tale esame di concorso avrà principio in ciascuno dei tre dipartimenti marittimi nanti la stessa Commissione, a ciò appositamente nominata, nei giorni qui appresso indicati: cioè in Genova il giorno 4 novembre, in Napoli il giorno 16 detto, in Venezia il giorno 28 stesso mese.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi all'esame di concorso sono:

1° Di possedere i titoli accademici medico-chirurgici;

2° Di essere cittadini italiani;

3° Di non oltrepassare il 30° anno di età;

4° Di essere celibi o se ammogliati di trovarsi in grado di soddisfare al prescritto dall'art. 58 del regolamento di disciplina della marina, in data 11 marzo 1865;

5° Di aver l'attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Quest' ultima condizione sarà constatata per mezzo di apposita visita sanitaria prima dell'ammissione all'esame.

A parità di merito sarà accordata la preferenza a coloro che già avessero prestato servizio nella R. marina e che avessero combattuto per l'indipendenza nazionale.

La nomina dei dodici candidati che avranno ottenuto il maggior numero di punti di merito non sarà definitiva se non dopo l'esperimento di una navigazione della durata almeno di sei mesi.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

1° Anatomia e fisiologia;

2° Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:

a) Le febbri;

b) Le infiammazioni;

c) Le emorragie spontanee e traumatiche e relativi presidii emostatici,

d) Gli esantemi;

e) Le fratture e le lussazioni;

f) Le ferite e le ernie;

g) Le malattie veneree.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande corredate dei documenti sovraccennati non più tardi del giorno 15 ottobre al Ministero della marina (Direzione generale del personale e servizio militare) colla indicazione del dipartimento in cui intendono di presentarsi all'esame.

Ai candidati che avranno subito l'esame con successo, verranno rimborsate le spese propriamente dette di viaggio, considerandoli come medici di corvetta di 2ª classe.

Firenze, li 20 agosto 1867.

Il ministro: F. PESCETTO.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.

UFFICIO DI FIRENZE.

Nota delle lettere e stampe giacenti all'ufficio di affrancamento per difetto di regolare affrancazione dall'11 al 20 agosto 1867.

Lettere: Conte Adele, Roma — Ciccolini Erasmo, Roma — Dirons Joseph, Cuba — Della Rovere Enrica, Roma — Evangel Christria, Loutt-Australia — Fratocchi Pietro, Roma — Gelsi Matteo, Buenos-Ayres — Marinelli Serafino, Roma — Melga Elisabetta, Roma — Pompei Giuseppe, Toscanella — Romagnoli Luigi, Viterbo — Senatori Guglielmo, Roma — Trambusti Fil., Roma — Jacquemart mad., Roma (contenente denaro).

Stampe: Bianchi Emilio, Firenze — Quartini Carlotta, Firenze.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Nuova York, 30.

È arrivato il signor Dano, già ministro di Francia al Messico.

Madrid, 30.

Secondo dispacci ufficiali l'insurrezione può considerarsi terminata.

Gl'insorti di Bejar furono dispersi.

Madrid, 31.

Questa mattina Contreras varcò la frontiera francese per la valle di Luchon con 500 insorti, i quali vennero tutti disarmati.

L'insurrezione nella Catalogna e nell'Aragona è terminata.

La voce che Vigo sia insorta è senza fondamento.

Il rimanente del paese è tranquillo.

Parigi, 31.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	30	31
Rendita francese 3 %	69 47	69 67
Id. italiana 5 % in cont.	48 80	49 —
Id. id. fine mese	48 95	48 95
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	297	287
Ferrovie austriache	477	481
Prestito austriaco 1865	323	325
Ferrovie lombardo-venete	377	382
Id. romane	50	55
Obbligazioni str. ferr. romane	99	102
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	45	55

Londra, 31.

Consolidati inglesi	94 5/8	94 3/4

Parigi, 31.

Sua Maestà l'Imperatore ha presieduto il Consiglio dei ministri, al quale assistette pure il march. di Moustier venuto espressamente a Parigi.

La *Patrie* smentisce che il gabinetto di Berlino abbia chiesto a quello delle Tuileries spiegazioni circa il convegno di Salisburgo.

Lo stesso giornale annunzia che una nota firmata da Moustier, in data 25, fu inviata giovedì agli agenti francesi all'estero. Questa nota dà al viaggio di Salisburgo il carattere di una prova di cortesia e di condoglianza, e presenta l'intervista dei due sovrani come un pegno di pace per l'Europa.

Le LL. MM. riceveranno domani la regina di Wurtemberg.

Parigi, 31.

L'*Etendard* dice che le LL. MM. partiranno per Biarritz il 7 settembre.

Berlino, 31.

La *Gazzetta della Croce* dice che l'Europa è autorizzata a domandare ciò che fu stabilito a Salisburgo. L'incertezza sull'andamento degli affari è accresciuta dopo quel convegno. I gabinetti di Parigi e di Vienna sono in obbligo di spiegarsi più chiaramente di quello che non abbia fatto l'imperatore Napoleone con i suoi discorsi di Arras e di Lilla, i quali a primo aspetto non sembrano punto pacifici.

Pietroburgo, 31.

L'*Invalido russo* smentisce ufficialmente la voce di un concentramento di truppe russe sulla frontiera austriaca; asserisce che all'infuori dei soliti mutamenti di guarnigione non ebbe luogo alcun movimento di truppe.

L'ammiraglio Farragut lasciò Cronstadt ove ebbe un brillante ricevimento.

Vienna, 1.

I giornali annunziano che il Consiglio dei ministri, tenuto ieri sotto la presidenza dell'Imperatore, con intervento dei membri del Governo ungherese, ha preso alcune decisive deliberazioni circa la questione del debito pubblico e i bilanci del 1868.

La *Presse* dice di avere da buona fonte che l'idea fondamentale del convegno di Salisburgo fu quella di mantenere un' attitudine positivamente pacifica. Si sarebbe specialmente stabilito un accordo sul punto che sarebbe pericoloso per l'Europa se la Germania trovasse ostacoli nella sua organizzazione unitaria per un intervento estero. La *Presse* desidera che queste sue informazioni sieno presto confermate officialmente.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 31 agosto 1867, ore 8 ant.

Barometro stazionario con lieve tendenza ad abbassarsi. Pressioni sotto la normale. Pioggia e temporali nell'Italia media e nel sud. Cielo nuvoloso, mare mosso, forti i venti di nord e nord-est.

Anco in Europa il barometro tende ad abbassarsi.

Stagione sempre variabile e da temporali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 31 agosto 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756, 0	mm 755, 0	mm 756, 5
Termometro centigrado	26, 5	30, 0	26, 0
Umidità relativa	43, 0	40, 0	50, 0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NE quasi for.	NE quasi for.	NE debole

Temperatura massima + 31,0; minima + 20,0

Minima nella notte del 1° settembre + 19,0.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro.

Conformemente agli articoli 129 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro del 13 dicembre 1863, modificato con Regio decreto 25 novembre 1866;

Si notifica che il signor Conti Alessandro ha dichiarato lo smarrimento degli infradescritti buoni del Tesoro all'ordine, e fatta istanza per averne il pagamento.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione, senza che venga presentata opposizione a questo Ministero, si spedirà il decreto di approvazione del pagamento.

Descrizione dei Buoni.

Serie	Numero	Data	SOMMA Capitale	SOMMA Interessi	Nome e Cognome della persona cui fu girato il Buono	Data della scadenza	Tesoreria dalla quale deve essere effettuato il pagamento
C	3646	1867 7 febbr.	2000	87 50	Conti Alessandro	1867 23 ottob.	Porto Maurizio
»	3647	»	2000	87 50		»	
»	3648	»	2000	87 50		»	

I sovradescritti buoni sono stati alienati dall'ora soppressa Direzione del Tesoro di Milano.

Firenze, addì 30 agosto 1867.

Il Direttore Generale del Tesoro
T. Alfurno.

2383

Notificazione per proclami.

Sopra istanza 19 luglio 1867, numero 1126, essendo stato autorizzato il signor Maggioni Giuseppe di Bergamo, con decreto 20 agosto 1867 dall'illustrissimo signor presidente del Regio tribunale civile e correzionale in Bergamo a far notificare per mezzo di pubblici proclami agli individui contemplati nella sentenza 10 giugno 1867, proferita dal ridetto tribunale, registrata a Bergamo li 24 giugno 1867, al numero 3605, foglio 125, vol. 8, col pagamento della tassa in L. 5 50, la sentenza stessa, mediante inserzione nel giornale di Bergamo, ed in quello ufficiale del Regno, il sottoscritto usciere addetto al precitato tribunale di Bergamo dichiara di notificare, come notifica agli individui in appresso indicati la succitata sentenza per pubblici proclami, del tenore seguente:

In nome di S. M. Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

Il tribunale civile e correzionale di Bergamo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di espropriazione forzata, instituito da Maggioni Giuseppe fu Giovanni Antonio, possidente abitante in Bergamo, cliente dell'avvocato Marco Berizzi,

Contro: Secco Suardo nobile Alessandro, di Bergamo - Maironi Ambrogio, Bortolo, Paolo, Clementina e Teresa di Gustavo, di Bergamo - Secco Suardo nobile Girolamo di Giovanni, di Milano - Secco Suardo nobile Cesare di Giovanni, di Monza - Regazzoni Benigno, Pietro, Luigi Antonio fu Alessandro, il Pietro di Bergamo, Benigno di Milano, e Luigi di Napoli - Beltrami Vincenzo e Teresa fu Paolo, di Bergamo - Oprandi avv. Nicola di Zogno - Cima Rag. Giovanni - Pozzo Riccardi Angela fu Giuseppe di Carobbio - Secco Suardo Virginia, Federico e Paolina di Giovanni, di Milano la Virginia, di Dolzano Federico, di Como Paolina - Cusi Egidio e Rosa fu Giuseppe di Milano, e Como la seconda - Mafioletti Pietro, Giuseppe, Carlo, Luigi, Giuseppina e Giovanni fu Marco, di Milano - Oprandi Lucia fu Nicola Antonia Maria di Fontanella - Oprandi Lucia ed Angela fu Carlo Maria di Zogno - Oprandi Teresa fu Nicola, maritata Manzoni di Urgnano - Oprandi Antonio, Giovanni, Pietro, Giuseppe, Luigi ed Elisabetta fu Giovanni Antonio Maria, il primo di Bergamo, gli altri di Urgnano - Oprandi Elisabetta fu Antonio Luigi vedova Gherardi, di Bergamo - Bettoncelli Andrea, Carlotta e Luigi fu Samuele, di Bergamo, minori rappresentanti la fu loro madre Emilia Maironi, nonchè il defunto padre Samuele Bettoncelli, tutelati dall'ingegner Bettoncelli Alberto, di Bergamo - Maironi nobile Antonio minore, rappresentato dal padre, nobile Gustavo Maironi, di Bergamo - Oprandi Vincenzo ed Antonia Paola fu Giovanni Antonio, il primo di Urgnano, e l'altra di Bergamo - Oprandi Angelo Giuseppe fu Antonio, di Bergamo - Oprandi Giuseppe fu Antonio, di Crema - Regazzoni dottor Gaspare fu Alessandro, di Averara: — convenuti, tutti quali eredi beneficiari del fu Milesi Gasparo del fu Alessandro di Nembro.

Dichiarata la contumacia dei convenuti, autorizza la vendita mediante asta, ed al prezzo di stima, dei seguenti immobili, e cioè:

Casa dominicale con unite d'affitto, osteria ed ortaglia di pertiche 30 circa, pari ad are 300, il tutto posto in Bergamo, borgo San Leonardo, contrada dell'Ospitale; a questo corpo fa coerenza: a mattina, ortaglia di Giuseppe Locatelli per muro di cinta; a mezzodì, Giovanni Pesenti magazzeni; a sera e monte, strada e seriola; corrispondente ai seguenti numeri di mappa, e rendita, e perticato:

N° di mappa	Qualità	Pertiche	Rendita
1675	Giardino	1 40	28 01
1676	Ortaglia adacquatoria	3 54	106 91
1677	Prato adacquatorio	1 80	26 01
1678	Ortaglia	7 82	200 74
1679	Orto	0 71	14 21
1680	Orto	0 45	9 00
1681	Casa colonica che si estende sopra parte del numero 1682	0 22	39 00
1682	Casa che si estende sopra parte del n° 1681	0 90	635 25
1683	Ortaglia	2 77	71 11
1684	Casa civile con botteghe	0 66	2,097 28
	Totale	20 27	3,227 52

pari ad ettari due, are due e centiare settanta.

Rendita italiane lire 2,789 21 (duemila settecento ottantanove e centesimi ventuno).

Tale vendita avverrà sotto le seguenti

Condizioni:

1° Ogni offerente dovrà anticipare il deposito del 10 per 100 sul valore di stima in valuta sonante od in libretti della Cassa di Risparmio, esigibili in Bergamo, obbligazioni del prestito della città di Bergamo o carte del debito pubblico dello Stato al corso corrente di Borsa.

2° Gli immobili sopra descritti si vendono a corpo e non a misura, e come trovansi posseduti dai debitori senza garanzia per qualunque eventuale mancanza o deterioramento, e con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, come risultano dalla giudiziale perizia 24 gennaio 1867 dell'ingegnere Cuminetti di Bergamo, e la delibera seguirà al miglior offerente a termini di legge.

3° Dal giorno in cui sarà fatta l'offerta decorrerà sul prezzo l'interesse del 5 per cento all'anno sino alla di lui estinzione, il qual prezzo sarà pagato ai creditori inscritti utilmente graduati, come verrà stabilito dal Regio tribunale, ritenendo a carico speciale del deliberatario l'osservanza delle condizioni e patti portati dai titoli inscritti.

4° Dal momento che la vendita sarà resa definitiva, il deliberatario entrerà al possesso della cosa venduta, e saranno suoi i frutti; dovrà però rispettare le locazioni in corso, salvo ogni diritto che a termini di legge potesse competergli per ottenere risolte le medesime a sue totali spese.

5° Verranno pagate a diminuzione di prezzo le spese tutte e tasse sostenute dal procedente a partire da quelle liquidate nel decreto 30 settembre 1865, n° 10317 d'oppignorazione e successive di esecuzione sino al riparto o liquidazione de' crediti inclusive, ed il pagamento dovrà essere fatto all'avvocato procedente nel termine di giorni 10 da quello in cui sarà resa definitiva la sentenza di vendita, ritenuta la tassa e bollo quitanza a peso del deliberatario; restano poi escluse le spese riferibili alla sentenza di vendita, tassa registro, trascrizione di essa, sua notificazione, ed una copia per uso del procedente, le quali stanno a carico del compratore, giusta l'articolo 684 Codice di procedura civile. Pel soddisfacimento delle suddette spese, ogni oblatore dovrà fare il previo deposito nella cancelleria del tribunale dell'approssimativo loro importare in ragione del 5 per 100 sul valore di stima del fondo. Tanto sul deposito di cui all'articolo 1°, quanto su quello in discorso non decorrerà verun interesse a favore dell'offerente.

6° Dal giorno in cui sarà fatta l'offerta decorrerà a carico particolare del compratore l'obbligo di pagare le prediali, sì regie che provinciali e comunali, ed ogni altra contribuzione, sì ordinaria che straordinaria, di cui siero gravati gli stabili.

7° Mancando il compratore all'osservanza di alcune delle sue espresse condizioni, perderà il diritto sul deposito, che andrà a vantaggio del primo creditore perdente, oltre alla rifusione di ogni danno, spesa e conseguenza, restando facoltizzato il procedente od altro dei creditori alla rivendita a spese e rischio del deliberatario.

8° La vendita sarà aperta sul valore di perizia in ital. lire 44,820 25.

Rimette le parti avanti il presidente onde sia da esso stabilita l'udienza, nella quale dovrà seguire l'incanto, ed ordina la formazione del bando.

Dichiara aperto il giudizio di graduazione sul prezzo per cui saranno venduti gli immobili, essendo delegato per l'istruzione di tale giudizio il giudice Ercole Vanossi.

Ordina ai creditori inscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione motivate, ed i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 dalla notificazione del bando.

Si notifichi ai convenuti domiciliati nel raggio giurisdizionale di questo tribunale a mezzo dell'usciere Peroni Ettore, rimesso l'attore a rivolgersi ai signori presidenti dei tribunali civili e correzionali di Milano, Monza, Napoli, Como e Crema, per la nomina dell'usciere alla notifica della presente ai contumaci dimoranti in quelle città.

Li 10 giugno 1867.

F. Castiglioni, pres. — Andreasi e Sora G., est.

Fr. Butta, vice canc.

Pubblicata dal sottoscritto nell'udienza 19 giugno 1867.

F. Cattani, vice canc.

Bergamo, li 29 agosto 1867.

2382 Peroni Ettore, usc.

Diffida.

Si previene come il signor Luigi Forni non abbia più dal 20 agosto alcuna ingerenza nella direzione della fabbrica stromenti a fiato di Egidio Forni in Milano, via dei Ratti, n° 7, essendogli stata coll'istromento 25 luglio 1867 revocata la procura e sostituitogli in quella direzione il sottoscritto Carlo Alarij, per cui tutti gli aventi interessi d'ora in avanti si dirigeranno unicamente al medesimo.

2354 Carlo Alarij.

Accettazione d'eredità con benefizio d'inventario.

Con atto passato avanti il cancelliere della pretura di Rocca San Casciano li 22 agosto 1867 dei signori Michele Giovannini e Carolina vedova Mini, domiciliati a Castrocaro, si dichiara di accettare a nome e per conto della pupilla Marianna Mini e Giulia Mini in età minore, la eredità del fu Niccola Mini di Castrocaro, col benefizio dell'inventario.

2391 L. Giannecchini, canc.

Informazioni per assenza.

Sulla dimanda di Marianna Cacciottoli di Procida, ammessa al gratuito patrocinio, il tribunale civile di Napoli, 4ª sezione, con deliberazione del 22 maggio ultimo, ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero, ed uniformemente alle sue conclusioni, deliberando in Camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ha ordinato che si assumano informazioni intorno all'assenza di Nicola Schiano Lumoriello del fu Tommaso, e della Marianna Cacciottoli.

Napoli, il 17 luglio 1867.

Francesco Defilippi avv. ufficioso.

2080

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

MANIFESTO.

La Società Belga di Membach, rappresentata a Cagliari dall'ingegn. Giulio Rosins, ha chiesto la concessione della miniera di piombo denominata *Parredis* o *Bacu s'arruinosa*, stata dichiarata scoperta e concessibile con decreto ministeriale del 29 agosto 1866.

La suddetta miniera è sita nei territori dei comuni di San Vito e Villasalto, circondario e provincia di Cagliari.

La concessione comprenderà una estensione di 364 ettari, ed è stata provvisoriamente delimitata secondo il piano prodotto dai richiedenti ed il processo verbale redatto dall'ingegnere delle miniere del distretto di Cagliari, dal perimetro del poligono a lati rettilinei, i cui vertici sono:

Al nord, l'angolo SO. della casa che sta in sa punta su Brogu - Punta sa pira, detta da alcuni Punta de s'arcu de su Brogu - sommità di Conca Burrodroxiu - Su mullone de su tronu - Estremità NO. della cresta de is tirongius; vertice A, B, C, D, E del piano.

All'ovest, estremità SE. della cresta de su bruncu mannu - Sommità di Pitzu Nieddu - Su mulloneddu de s'atza de is luasgiu; vertici F, G, H.

Al sud, Punta parrededdu e Punta de s'enna manna; vertici I, L.

All'est, Punta de sa tumba de su Burincheddu - Punto M ed il vertice A.

A termini dell'articolo 43 della legge 20 novembre 1859 se ne rende avvertito il pubblico perchè chiunque abbia diritto ad opporsi alla suddetta domanda possa nel termine di legge presentare a questa prefettura il relativo richiamo.

Cagliari, 25 agosto 1867. 2392

REGNO D'ITALIA

R. INTENDENZA PROVINCIALE DELLE FINANZE

IN MANTOVA

Avviso d'asta.

In esecuzione a nota 16 corrente, n° 21140, della R. Delegazione per le finanze venete, si avvisa che nel giorno 22 settembre p. v. e nel locale residenza d'ufficio di questa R. Intendenza provinciale delle finanze, avrà luogo un nuovo esperimento di pubblica asta per deliberare in vendita, se così parrà alla stazione venditrice, il latifondo demaniale sotto indicato.

Sul dato fiscale però di prezzo ribassato sino ad it. lire 75,000 (settantacinquemila), invece che sul primo dato di it. lire 110,850 63.

L'asta procede sotto l'osservanza delle condizioni tutte pubblicate coll'avviso intendentizio a stampa 3 giugno 1867, n° 7231, ispezionabile sino da oggi, insieme all'atto di stima, tipi visuali, capitoli normali di vendita dei beni dello Stato, presso la sezione II di questa R. Intendenza.

Latifondo demaniale da vendersi denominato il The-Migliaretto in comune di Quattroville nel distretto I di Mantova, di qualità aratorio semplice, moronato prativo, asciutto, sortumoso, vallivo pascolivo, con cottimo con fabbricati colonici, ispezionabile liberamente dagli offerenti sino da oggi, avente la superficie di pertiche censuarie 2165 81, e colla rendita censibile di austriache lire 4,792.

Mantova, 23 agosto 1867.

Il Reggente
G. Pertile.

2379

Estratto di domanda di nomina di perito.

Il signor Baldassarre Bolognesi di Firenze, rappresentato dal dott. Alessandro Grassi, con atto di ricorso notificato alla signora Colomba Tincolini nei Batacchi, possidente domiciliata alle Rose, li 14 luglio passato, ha domandato al presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze la nomina di un perito per la stima dei seguenti beni posseduti dalla medesima signora Tincolini nei Batacchi, cioè:

Un podere posto in luogo detto Reniccioli, comunità del Galluzzo, con casa colonica ed altra casa accanto ed un fabbricato recentemente costruito, rappresentati al catasto di detta comunità da diverse particelle dalle sessioni E, F e G, con la complessiva rendita imponibile di lire 251.

2389 Dott. Aless. Grassi.

Prestito Nazionale

(1ª pubblicazione)

La Direzione delle tasse e del demanio di Pisa:

Visto il disposto dall'articolo 11 del R. decreto 8 settembre 1866;

Inerendo alla istanza del sig. Francesco *quondam* Antonio Pelosi della Badia di Contignano, comunità di Capannori, provincia di Lucca;

Notifica pubblicamente che il detto istante ha dichiarato di aver smarrito la ricevuta provvisoria di n° 421 a saldo della quota di prestito nazionale ad esso assegnata nel comune di Capannori suddetto, in somma nominale di lire 100, rilasciata dallo esattore comunale di detto luogo.

La presente prima pubblicazione viene fatta a forma e per gli effetti voluti dallo articolo 11 del R. decreto 8 settembre 1866, con dichiarazione che, trascorso un mese dalla data della terza ed ultima pubblicazione (che sarà fatta da oggi a venti giorni) senza che venga fatta opposizione presso questo uffizio o quello dell'esattore comunale di Capannori, si ordinerà la libera consegna della obbligazione definitiva al prestito al signor Pelosi in cambio della ricevuta smarrita, previo la dichiarazione di nullità di questa.

Il 1° settembre 1867.

Il Direttore
2390 C. Guarducci.

Inibizione di caccia. 2387

Il signor Pietro Manzella inibisce di cacciare nella fattoria di Pajatici, comunità di Fiesole, di proprietà demaniale e dallo stesso presa in affitto.

Pietro Manzella.

Avviso. 2386

Chi si trovasse ritentore delle cartelle al portatore n° 1461212-1463199 rendita 5 per cento, è diffidato darne avviso all'ufficio centrale di polizia in Firenze per le debite indagini, essendo le medesime venute a mancare al suo legittimo possessore signora Emina Maddalena.

Avviso.

I fratelli Massimo e Anania del fu Giuseppe Becci, negozianti domiciliati a Sant'Ellero, rendono pubblicamente noto, all'effetto che nessuno possa allegarne ignoranza, come il commercio in legname d'abete già esercitato dal signor Carlo Bondi loro zio materno, oggi defunto, continua in testa e per conto loro, e che i signori Giuseppe, Prudenza, Faustina e Assunta Bondi, fratello e sorelle del defunto e suoi eredi intestati, delegarono i nominati Massimo ed Anania Becci alla liquidazione d'ogni conto pendente, riscossione di crediti e pagamento di debiti per causa di detto commercio rilasciati dal signor Carlo Bondi, e ciò col pubblico contratto de' 13 agosto 1867, registrato a Pontassieve il 24, vol. 4, foglio 93, n° 142, con lire 317 90 da Turi. 2385

Avviso.

Si fa noto che all'udienza di questo giorno 29 agosto essendo per la seconda volta rimasto deserto l'incanto per la vendita dei fondi spettanti alla eredità beneficiata del fu Angiolo Zauli di Modigliana, il tribunale civile e correzionale di Rocca San Casciano ha ordinato il terzo incanto da tenersi avanti il tribunale medesimo nella mattina del dì 11 settembre prossimo futuro col nuovo dibasso del 10 per cento e sotto le condizioni di che nel bando a stampa del dì 21 giugno 1867, per cui l'incanto sarà aperto nel modo e per il prezzo che segue:

1° lotto - Podere detto il Casone per lire it. 23,451 77.

2° lotto - Podere detto Campovecchio per lire it. 6,126 84.

3° lotto - Podere detto Risanello per lire it. 7,362 90.

4° lotto - Podere detto Casanuova per lire it. 11,134 10.

5° lotto - Podere detto le Case Vecchie per lire it. 10,125 32.

6° lotto - Podere detto Pian di Riva per lire it. 7,741 49.

7° lotto - Case di Là per lire italiane 7,645 75.

8° lotto - Podere detto Campolo per lire it. 7,074 29.

9° lotto - Podere detto Rovino per lire it. 6,690 60.

10° lotto - Podere detto il Giallo per lire it. 11,988 97.

Dei quali fondi i primi cinque trovansi situati nella comune di Modigliana, e gli altri in quella di Dovadola.

Fatto li 29 agosto 1867.

2384 Proc. Federico Ciani.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta.